



S. M. Carlo Felice



S. M. Vittorio Emanuele I



S. M. Carlo Alberto

standone norme per il rispetto ed il IX che
sta precisamente « dei mezzi di assicurare la
ertà dei cittadini contro le carcerazioni illegali
altri atti arbitrari ».

Al N. 122 di tale regolamento, che realmente
erita speciale considerazione, trovasi fissato il
sto della gendarmeria nazionale alla « dritta »
e alla « testa » delle colonne delle forze armate,
a piedi che a cavallo.

Nel 1804 il Conte Francesco Melzi, Vice-pre-
sente della Repubblica Cisalpina, emanava due
ccessivi decreti relativi alla Gendarmeria nazio-
ale che, per quei tempi, dinotavano un apprezz-
abile progresso in simile argomento. Fu allora
e in Sardegna gli antichi Dragoni leggeri costi-
irono un Reggimento che prese il nome di
Corpo dei Cavalleggeri di Sardegna ».

Il 14 maggio 1814 Re Vittorio Emanuele I da

Genova lanciava il famoso proclama nel quale
invocava per i suoi sudditi la necessità di formare
« una sola famiglia » come, nel momento del
supremo pericolo, fece circa un secolo dopo il
terzo Re del suo nome, gridando agli italiani:
« Cittadini e soldati siate un Esercito solo ».

Pochi giorni dopo il suo ritorno in Torino dal
volontario esilio nella fedele Sardegna, Vittorio
Emanuele I incaricava la segreteria di Guerra,
allora diretta dal Marchese di San Marzano, a com-
pilare un progetto di istituzione di un corpo
militare per il mantenimento del buon ordine e la
commissione, all'uopo nominata, propose allora
di dare la denominazione di « *Carabinieri Reali* »
a tale nuovo Corpo che veniva quindi a trarre le
sue origini, essenzialmente militari, da quello
che, come vedemmo, era stato istituito da Vit-
torio Amedeo III col suo Viglietto 2 agosto 1791.

Detta Commissione nella sua relazione preci-
sava il provvedimento dell'arresto degli oziosi,
vagabondi e mendicanti, degli evasi e dei sospetti
di delitti, ma ciò che è più importante, fissava in
modo esplicito il principio dell'indipendenza
assoluta del Corpo nell'esecuzione del suo servizio
speciale, in guisa che nè autorità militari, nè civili
lo potessero interrompere senza urgentissimo mo-
tivo, non preoccupandosi degli attriti che potessero
insorgere fra i Carabinieri Reali e gli altri enti, at-
triti che testualmente definiva « *ben sovente tenebro-
samente provocati dai nemici politici del Governo* ».

Con tale progetto e con un altro immediata-
mente successivo (16 giugno 1814) in massima si
stabilivano particolari di servizio implicando di-
sposizioni che trovarono poi luogo nel codice e
nelle leggi di pubblica sicurezza successive, confer-
mate da quelle attualmente in vigore: si istituiva
il servizio delle corrispondenze, si definivano i
casi di intervento con notevole precisione e sa-
gacia e con mire politiche atte a mantenere forza
alla legge e prestigio e sicurezza al Governo e si
stabilivano particolari requisiti fisici, morali, in-
tellettuale e politici per l'accettazione degli ufficiali
ad incominciare dal « *Saggio di attaccamento al Go-
verno di S. M. il Re* » ed alla necessità d'ammissione
al solo grado di Luogotenente come tuttora avviene.


La Regia Patenti del 13 luglio 1814 davano
vita formale a tale corpo condensando le migliori

norme possibili in quei tempi per l'esercizio della
sua azione con la seguente testuale premessa:
« *Per ricondurre ed assicurare viemmaggiormente
il buon ordine e la pubblica tranquillità che le pas-
sate disgustose vicende hanno non poco turbato a
danno dei buoni e fedeli sudditi nostri, abbiamo
riconosciuto essere necessario di porre in esecuzione
tutti quei mezzi che possono essere convenienti per
scoprire e sottoporre al rigor della legge i malviventi
e i mal intenzionati, a prevenire le perniciose conse-
guenze che da soggetti di simil sorte, infesti sempre
alla società, derivare ne possano a danno dei privati
e dello stato* ».

Ciò dimostra come si alludesse evidentemente
alle questioni politiche precedenti alla restaura-
zione, come lo conferma la parola *malintenzionati*
che sussegue quella di *malviventi* e la frase da
« *sottoporre al rigor della legge* ».



S. M. Vittorio Emanuele II



S. M. Umberto I